



ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA

Segreteria Tecnico Operativa - ATO2

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900071

Del 12-01-2021

Registro Unico n. 30
del 12/01/2021

Protocollo n. 0004279 del
12/01/2021

Responsabile dell'istruttoria
Matrigiani Flavia

Responsabile del procedimento
Paternostro Massimo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 12/01/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STABILIZZAZIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELL'ATO2 LAZIO CENTRALE ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 75/2017. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON L'ING. ALESSANDRA LUCAIOLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

visti

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;



l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;

vista

la Determinazione R.U. n. 2019 del 30/07/2020, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-20 del 7 ottobre 2020;

premessi

che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che in data 9 luglio 1997 è stata sottoscritta la Convenzione di Cooperazione tra i Comuni aderenti all'ATO2 Lazio Centrale – Roma (ATO2);

che a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO2 è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che successivamente, l'art. 147 del D. Lgs. 152/2006 ha disposto che *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”*;

che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale sono pertanto previsti espressamente dal suddetto art. 147 del D. Lgs. 152/2006;

che l'ente di governo dell'ATO2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n.

56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

viste

la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000 con cui la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesso

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

visto

il comma 2 dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell'importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

premesso

che la Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 la Conferenza dei Sindaci ha approvato l'organico della Segreteria;



che la Delibera della Conferenza dei Sindaci del 10 dicembre 2002 n. 5/02 ha disposto l'integrale copertura dei posti in organico alla STO;

che l'art. 10 comma 9 della Convenzione di Cooperazione dispone che le assunzioni siano effettuate secondo le norme vigenti per gli Enti locali;

che per lo svolgimento dei propri compiti la Segreteria si è avvalsa nel rispetto della legislazione nel tempo vigente di personale reclutato a partire dal 2004 prima con incarichi professionali, poi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, poi con convenzioni con la CMRC per il Supporto alle attività della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito ATO2 Lazio Centrale Roma con la Società *in house* Capitale Lavoro e più recentemente, dal 2014 e dal 2017, con contratti a tempo determinato stipulati in esito a selezione pubblica per titoli e colloquio, previa pubblicazione sulla G.U.R.I.;

che l'art. 20 del D. Lgs 75/2017 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" dispone:

1. al comma 3 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018 - 2020, personale non dirigenziale che posseda tutti e tre i seguenti requisiti:
 - risulti in servizio, anche per un solo giorno, dopo il 28 agosto 2015, con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
 - sia stato assunto a tempo determinato con una procedura concorsuale per esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte;
 - abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
1. al comma 5 il divieto alle amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure;

che il 31 dicembre 2019 è entrato in vigore [il decreto legge 162 del 30 dicembre 2019](#) "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.", convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8;

che la suddetta norma dispone, al comma 1 dell'art. 1 "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni": "All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;



che il comma 1-bis. del medesimo art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni” dispone: *“All’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»*”;

che con le suddette modifiche al D. Lgs. n. 75/2017, le disposizioni in merito al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni sono state estese ai lavoratori che, ferme le altre condizioni, abbiano maturato al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

che il piano dei fabbisogni approvato con Delibera n. 2-18 e con Delibera n. 1-20 prevede quattro posizioni con qualifica di funzionario laureato;

che attualmente sono coperte soltanto due delle suddette posizioni, con contratti a tempo indeterminato, mentre una terza, con contratto a tempo determinato, ha avuto termine il 10 settembre 2020;

che ad oggi non esistono esuberanti di personale nell’organico della STO essendo coperte soltanto sei delle dieci posizioni previste in organico;

che è necessario che la Segreteria possa disporre della collaborazione di adeguate figure professionali;

che pertanto risulta inderogabile, per fare fronte agli impegnativi compiti della STO relativi alle competenze consolidate poste in capo ad essa dalla Convenzione di Cooperazione dell’ATO2 e dalla normativa regolatoria del S.I.I., assicurare alla organizzazione della Segreteria una continuità di risorse di adeguato contenuto professionale;

che i suddetti funzionari hanno maturato una pluriennale esperienza specifica di assoluto livello e rilevanza per il funzionamento della STO;

che per il terzo funzionario laureato, l’ing. Alessandra LUCAIOLI, già alle dipendenze della STO con rapporto di lavoro a tempo determinato, giusta DD R.U. 3787 del 07/09/2017, alla data del 10 settembre 2020 sono maturati i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 75/2017 così come modificato dal [decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019](#), per la stabilizzazione del personale collegato a funzioni fondamentali e consolidate;



che l'ing. Alessandra LUCAIOLI dipendente con contratto a tempo determinato dell'Ente di Governo dell'ATO2 Lazio Centrale Roma ha presentato formale richiesta di stabilizzazione del proprio contratto con note acquisite a prot. 0001760/20 del 29/07/20 e prot.0001963/20 del 11/09/20, agli atti della Segreteria;

che il D.Lgs 75/2017, come chiarito anche nella circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha individuato come procedura di pubblico interesse l'eliminazione di situazioni di precariato ripetuto e di instabilità occupazionale a fronte di stabili esigenze di attività dei servizi;

che il Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, con la nota prot. CMRC-2018-0120673 del 20 luglio 2018, ha comunicato di non avere competenza in ordine alla questione rappresentata non trattandosi, nella specie, di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che il medesimo Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, interpellato con la nota prot. 2474/20 del 9.11.2020, ha trasmesso analoga comunicazione con prot. CMRC-2020-0186773, acquisita a prot. n. 2808/20 del 29 dicembre 2020;

che l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale con la nota n. 0043428-18 del 13 marzo 2018 allegata alla presente Delibera, ha confermato che sussistono per la STO i presupposti per l'applicazione del D.Lgs 75/2017 segnalando l'adempimento normativo di approvazione dell'organico e del piano dei fabbisogni;

che la Conferenza dei Sindaci con Delibera 1/20 del 7 ottobre avente come oggetto "funzionamento della STO: approvazione modifiche alla dotazione organica" allegata e parte integrante della presente determina ha approvato il piano dei fabbisogni per il personale non dirigente della STO per il triennio 2020-2022 e ha dato mandato alla STO di procedere alla copertura dei posti dell'organico secondo le vigenti procedure, nonché ove sussistano i requisiti, ai sensi del D. Lgs 75/2017, provvedendo altresì ad ogni conseguente adempimento;

che risulta necessario per il funzionamento della STO, che sia garantito l'apporto delle professionalità acquisite in modo stabile e non più subordinato a procedure di ricerca che oggi non appaiono più coerenti con la fase di elevata specializzazione di cui necessita la struttura per lo svolgimento dei propri compiti secondo principi di efficienza e continuità;

che pertanto è necessario, ai fini del superamento del precariato ed in analogia con quanto operato con la Delibera n. 2/18 per i due funzionari tecnici laureati già stabilizzati, procedere



all'attuazione di quanto disposto con la Delibera n. 1/20 sopracitata e, quindi, all'attivazione delle procedure previste dal citato D. Lgs 75/2017, così come modificato dal [decreto legge 162 del 30 dicembre 2019](#), per il terzo funzionario laureato;

che l'art 3 del "Regolamento di funzionamento della STO" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

che il medesimo art. 3 del "Regolamento di funzionamento della STO" conferisce al Dirigente Responsabile piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile – finanziaria, nonché i poteri e discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O., conformemente agli indirizzi e agli orientamenti espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e dei conseguenti atti adottati dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione;

che sussistono nella STO dell'ATO2 le condizioni per l'applicazione del D. Lgs 75/2017;

che oggi il personale impiegato presso la STO è costituito da:

- un dirigente (contratto a tempo determinato);
- due dipendenti funzionari tecnici laureati (contratti a tempo indeterminato);
- tre unità in ruoli amministrativi o di segreteria (la cui collaborazione è fornita tramite un contratto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la sua società in house Capitale Lavoro S.p.A.);

nel pieno rispetto dell'organico della STO approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 e con la Delibera 2/18 del 15 ottobre 2018;

che ad oggi non esistono esuberanti di personale nell'organico della STO;

che la previsione di spesa è già contenuta nel bilancio previsionale 2020-2022;

che per tutto quanto premesso la Segreteria Tecnico Operativa deve procedere alla copertura dei posti dell'organico secondo le vigenti procedure, nonché ove sussistano i requisiti, ai sensi del D. Lgs 75/2017;



che l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20, c.3 del D. lgs. 75/2017 è dovuta, stante il divieto disposto dal comma 5 del medesimo art. 20, D. lgs. 75/2017, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure;

che quindi è necessario sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'ing. Alessandra LUCAIOLI;

che la presente determina disciplina la sottoscrizione del contratto con l'ing. Alessandra LUCAIOLI;

premesse

che il trattamento economico iniziale sarà quello previsto dal vigente CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali relativo alla categoria "D" posizione economica D3;

visto

il CCDI in vigore presso la Città Metropolitana di Roma Capitale ;

vista

la comunicazione acquisita a prot. n. 2294/20 del 19 ottobre 2020 con cui il Dipartimento I Servizio 3 della Città Metropolitana di Roma Capitale ha trasmesso la quantificazione del costo complessivo del trattamento economico fondamentale

- RIEPILOGO ANNO 2021 GENNAIO-DICEMBRE

	IMPORTO €
TOTALE COMPETENZE FISSE +ACCESSORIE	35.310,00



ONERI RIFLESSI	9.470,00
IRAP	3.002,00
TOTALE ANNO 2020	47.782,00

Riepilogo spesa lorda parte fissa e accessoria annualità 2020 € 47.782,00;

DETERMINA

DETERMINA

Le premesse e l'allegato sono parte integrante del presente provvedimento:

1. di sottoscrivere con l'ing. Alessandra LUCAIOLI nata a *****, residente in *****, *****, c.f. ***** un contratto a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 15 gennaio 2021 e con inquadramento nella categoria "D" con il profilo professionale di "Funzionario tecnico laureato";
2. di prendere atto che la spesa relativa all'annualità 2021 oggi prevedibile è pari ad un importo totale lordo conto Ente di € 47.782,00;
3. di imputare tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr ATO2, cdc GIRO;
4. di comunicare all'Ufficio Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo di Alessandra LUCAIOLI, c.f. ***** per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.



20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate